



COMUNE DI LUMEZZANE

(provincia di Brescia)

SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA IN VARIANTE
AL PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
denominato

«Piano di attuazione B.A. Bonomi Acciai srl/Pintossi»

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150

Articoli 12, 14 e 46, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Adottato con deliberazione della Giunta comunale ⁽¹⁾n. ___ del _____

Approvato con deliberazione della Giunta comunale ⁽²⁾n. ___ del _____

VARIANTE CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO ATTUATIVO

L'anno duemiladiciotto, addì _____ del mese di Marzo (___/03/2018), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottoressa Antonella Rebuffoni, notaio in Lumezzane

si sono costituiti i Signori:

- BONOMI LAURA nata a Lumezzane il 22/02/1971 cf. BNM LRA71B62 E738S
in rappresentanza della società B.A. Bonomi Acciai srl con sede in Lumezzane via Industriale
90/E – 90/F P.IVA C.F. 02670860986

piena proprietà 1/1

delle aree situate in Comune di Lumezzane (BS), così individuate:

Foglio 33 particella 113 bosco ceduo classe 2 superficie mq. 110,00

Foglio 33 particella 582 prato irriguo classe 2 superficie mq. 1.290,00

Foglio 33 particella 230 prato irriguo classe 2 superficie mq. 320,00

Foglio 33 particella 234 prato irriguo classe 2 superficie mq. 77,00

Foglio 33 particella 235 prato irriguo classe 2 superficie mq. 100,00

- IMMOBILIARE ANGI TODE SRL con sede in Lumezzane via Industriale n° 95
Codice fiscale e Partita Iva 02432120984

piena proprietà 1/1

dell'area situate in Comune di Lumezzane (BS), così individuata:

Foglio 33 particella 228 ente urbano superficie mq. 4.780,00

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente «proponenti», da una parte;

e il sig. Architetto _____, nato a _____ il _____ in qualità di DIRIGENTE SETTORE INTERVENTI TERRITORIALI pro tempore del Comune di Lumezzane, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo autorizzato con la deliberazione del _____ comunale n. _____ in data _____

nel seguito del presente atto denominato semplicemente «Comune», dall'altra parte,

PREMESSO

a) che è stata stipulata convenzione urbanistica per piano attuativo di iniziativa privata il giorno 23/11/2017 presso il notaio Antonella Rebuffoni di cui al repertorio 52315 raccolta 27208 e quanto non espressamente citato nella presente variante rimane pertanto invariato;

b) che il COMUNE DI LUMEZZANE con sede in Lumezzane via Montesuello n° 154, Codice fiscale 00451340178 Partita Iva 00563590983 è divenuto proprietario dell'area situate in Comune di Lumezzane (BS), così individuata:

Foglio 33 particella 584 prato irriguo classe 2 superficie mq. 375,00

c) che i firmatari della presente Convenzione Urbanistica rappresentano la maggioranza assoluta e pertanto dichiarano di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;

d) che le aree di cui alla presente convenzione nel vigente Piano di Governo del Territorio approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 in data 09/04/2014, sono classificate come segue:

- parte zona omogenea «D1 – Produttiva consolidata»
- parte zona omogenea «SP3 – Aree per strade, piazze, percorsi pedonali e spazi pubblici pavimentati» per una superficie di mq 55,00.

e) che lo strumento urbanistico, all'art. 6 delle N.T.A del piano dei servizi, ha previsto l'imposizione di un vincolo procedimentale in forza del quale è già stata stipulata Convenzione Urbanistica per Piano Attuativo come da rogito notaio Antonella Rebuffoni repertorio 52315 raccolta 27208 del 23/11/2017;

f) che quanto dichiarato alle precedenti lettere d) e e), con la sottoscrizione della convenzione da parte del rappresentante del Comune, costituisce a tutti gli effetti certificato di destinazione urbanistica ai sensi dell'articolo 30, commi 2 e 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

g) che sull'area gravano i seguenti vincoli:

g.1) vincolo paesistico ambientale imposto ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n° 42, (Art. 142, lettera c, fascia rispetto di 150 m dai corsi d'acqua);

g.2) che, oltre a quanto descritto ai punti precedenti, sull'area non gravano altri vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del piano attuativo o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

VISTI

h) la domanda di adozione e approvazione del piano attuativo, con i relativi allegati, presentata al protocollo comunale al n. _____ del _____ e iscritta nel Registro Pratiche Edilizie al n. _____;

i) la deliberazione della Giunta comunale (3) n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale veniva adottato il piano attuativo;

l) l'attestazione di avvenuta pubblicazione e avvenuto deposito del piano attuativo, nelle forme di legge, in seguito ai quali non sono pervenute osservazioni;

m) la deliberazione della Giunta comunale (4) n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato approvato definitivamente il piano attuativo;

n) la nota prot. _____ in data _____ con la quale il Comune ha comunicato ai proponenti l'avvenuta efficacia del provvedimento di approvazione del piano attuativo, con il contestuale invito a provvedere alla stipula della presente convenzione;

o) l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'articolo 8 della legge 6

agosto 1967, n. 765, l'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, gli articoli 12, 14 e 46 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

p) il combinato disposto dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

1. I proponenti si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per loro vincolante in solido fino al loro completo assolvimento attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
2. I proponenti sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3. Si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai proponenti con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo, sino al verificarsi delle condizioni di cui al comma 3.
3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai proponenti non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che i successivi aventi causa a qualsiasi titolo abbiano prestato a loro volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente articolo decorrono dalla data di ricevimento, da parte dei proponenti, della comunicazione di cui alla lettera n) delle premesse, con gli estremi dell'avvenuta approvazione definitiva del piano attuativo, intesa come esecutività della relativa deliberazione, a prescindere dalla data della formale stipula della convenzione.
2. Nel calcolo dei termini non sono computati i ritardi imputabili al Comune nella predisposizione della documentazione necessaria alla stipula della convenzione o per mettere a disposizione la propria organizzazione interna, compreso il soggetto competente alla firma.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi.
4. La cessione della proprietà delle aree, in forma gratuita a favore del Comune, avviene formalmente con la stipula della presente convenzione come previsto all'articolo 15.

ART. 4 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. La società B.A. Bonomi Acciai srl si assume a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione della pavimentazione asfaltica, della segnaletica verticale ed orizzontale per le aree adibite a parcheggio pubblico, il tutto come meglio specificato nella tavola grafica n° 4.
2. L'area a parcheggio per una superficie di mq. 400,00 circa, con individuati n° 14 posti auto verrà reperita in parte sull'area catastale di cui al foglio 33 mappale 584 già ceduta al Comune di

Lumezzane ed in parte sui mappali 230,234 e 235 di proprietà della Bonomi Acciai come meglio evidenziato nelle tavole 3 e 5 di progetto allegate.

3. L'area da destinare a verde pubblico relativa al LOTTO B di cui ai mappali 475, 585 e 586 per una superficie di mq. 232,23 verrà ceduta o monetizzata quando verranno realizzate le opere relative ai mappali in oggetto.

ART. 5 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

1. Lo strumento urbanistico generale non prevede per i piani attuativi la dotazione di aree per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria.

ART. 6 - OPERE DA ESEGUIRE QUALI OBBLIGAZIONI ADDIZIONALI

1. Non sono previste opere da eseguire quali obbligazioni convenzionali addizionali a carico dei proponenti

ART. 7 – DIMENSIONAMENTO DEGLI STANDARD AD USO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'Art. 6 delle NTA del Piano dei Servizi integrante il vigente strumento urbanistico gli standard ad uso pubblico che competono al piano attuativo, sono quantificati ed individuati come da calcoli grafo-analitici di cui alla tavola grafica 2 allegata e più precisamente:

Standard di parcheggio ad uso pubblico invariati:

LOTTO A (mapp. 113 e 582) mq. 115,50

LOTTO B (mapp. 475,585,586) mq. 232,23

Standard da destinare a verde pubblico invariati:

LOTTO A (mapp. 113 e 582) mq. 115,50

LOTTO B (mapp. 475,585,586) mq. 232,23

2. In relazione all'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale, alle esigenze manifestate con l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, la società B.A. Bonomi Acciai srl ha ottenuto ed effettuato la monetizzazione della superficie a verde del LOTTO A per una superficie di mq. 115,50.

ART. 8 - MONETIZZAZIONE AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI NON CEDUTE

1. Ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale n. 12 del 2005, e visto l'articolo 7 della presente convenzione, le aree per attrezzature e servizi pubblici che competono al piano attuativo e che non sono reperite direttamente assommano a mq 115,50.
2. Tali aree sono monetizzate al prezzo unitario di euro 100,00 (euro Cento/00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq 115,50 x euro/mq 100,00 = euro 11.550,00 (euro undicimilacinquecentocinquanta/00).
3. L'importo totale della monetizzazione è stato versato dalla società B.A. Bonomi Acciai srl alla Tesoreria del Comune.

ART. 9 – PROGETTAZIONE DELLE OPERE CONVENZIONATE

1. Con la stipula della presente convenzione i proponenti e il Comune danno espressamente atto della congruità, completezza e adeguatezza del progetto preliminare delle opere di cui all'articolo 4, integrante il piano attuativo e approvato unitamente a questo, con particolare riguardo al computo metrico estimativo delle stesse opere redatto utilizzando i prezzi unitari dedotti in applicazione dell'art. 213, comma 3, lett. h-bis), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

2. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite in conformità ad un progetto a livello esecutivo, redatto da un progettista abilitato individuato dagli stessi proponenti e a spese di questi ultimi.
3. In ogni caso, prima dell'inizio dei lavori, la progettazione esecutiva delle opere convenzionate è presentata al Comune per l'ottenimento dei relativi atti di assenso ed è approvata dal Comune con le modalità e i termini di cui agli articoli 38 o 42 della legge regionale n. 12 del 2005
4. Le spese tecniche per la redazione del piano attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti e le altre spese accessorie ad esse assimilabili, sono estranee alla presente convenzione.

ART. 10 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Le opere di urbanizzazione primaria sono eseguite direttamente dai proponenti, a propria cura e spese, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera b), primo periodo, della legge regionale n. 12 del 2005, in conformità al Permesso di Costruire che verrà rilasciato dal Comune di Lumezzane ai proponenti.
2. Gli esecutori delle opere di urbanizzazione primaria devono essere comunicati al Comune in sede di richiesta del titolo abilitativo alla loro esecuzione o altro atto di assenso ad esso equipollente.
3. La direzione dei lavori è affidata e svolta da soggetti abilitati liberamente individuati dai proponenti, comunicati al Comune con le modalità previste dal d.P.R. n. 380 del 2001. L'onere per la direzione dei lavori è direttamente a carico dei proponenti.

ART. 11 – IMPORTI E GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle obbligazioni assunte dai proponenti, comprensive degli oneri accessori, ammonta a euro 40.333,02 (QUARANTAMILATRECENTOTRENTATRE/02, come risulta dal computo metrico estimativo allegato al piano attuativo originario, comprensivo dei costi di costruzione da computo metrico estimativo (separatamente per i lavori e per gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008), I.V.A., spese tecniche per direzione lavori e collaudo, nonché ogni altra obbligazione avente contenuto economico patrimoniale, così ripartito:
opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 4: euro 28.959,85
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza: euro 2.000,00
I.V.A. per le opere: euro 6.811,17
spese tecniche per direzione lavori e certificato di regolare esecuzione, comprensive di oneri fiscali: euro 2.562,00
2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la società Bonomi Acciai ha prestato adeguata garanzia finanziaria mediante garanzia fideiussoria bancaria n. 61472 di protocolli in data 17/10/2017 emessa da BANCO BPM S.P.A. per euro 40.333,02 con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune, fatto salvo quanto previsto al comma 6.
3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere e di regolarità di ogni altro adempimento connesso;
4. La garanzia è prestata con la rinuncia esplicita al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e non trova applicazione l'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché con la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile. In ogni caso i proponenti sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori. La fideiussione è

operativa e soggetta ad escussione a semplice richiesta del Comune, senza necessità di preventiva diffida o messa in mora, col solo rilievo dell'inadempimento.

5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, connesse all'attuazione della convenzione, comprese le mancate o insufficienti cessioni di aree nonché gli inadempimenti alla stessa che arrecano pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum.
6. La garanzia si estingue per il 100 % (centopercento) del suo importo all'approvazione del collaudo favorevole, ancorché tacito, ai sensi dell'articolo 13, comma 2; La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni patiti o emergenti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura dei proponenti di cui all'articolo 12.

ART. 12 – MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico dei proponenti fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 2.
2. Fanno eccezione alla disciplina di cui ai commi 1 gli interventi necessari alla riparazione, al ripristino, alla sostituzione o alla manutenzione delle opere in tutto o in parte danneggiate o in altro modo manomesse dai proponenti o dai loro aventi causa a qualsiasi titolo, anche in conseguenza dei lavori di costruzione degli edifici autorizzati; tali interventi di riparazione, ripristino, sostituzione o manutenzione devono essere effettuati tempestivamente dai proponenti; ferma restando ogni altra azione a difesa dei propri diritti patrimoniali, per tali interventi il Comune può avvalersi anche della garanzia di cui all'articolo 11.
3. Fino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 2, i proponenti devono curare l'uso delle opere realizzate o in corso di realizzazione, con particolare riguardo alla viabilità e alle opere connesse con questa, ivi compresa l'adeguata segnaletica e le opere provvisoriale e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni, nonché i provvedimenti cautelari relativi alla circolazione. Fino all'approvazione del collaudo finale o fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 13, comma 2, resta in capo ai proponenti ogni responsabilità derivante dall'uso delle predette opere, compresa la circolazione, anche qualora le opere o le relative aree siano già state trasferite al Comune.

ART. 13 - COLLAUDO DEL PIANO ATTUATIVO

1. Ultimate le opere di urbanizzazione e ogni altra obbligazione convenzionale, i proponenti presentano al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune e a spese dei proponenti.
2. Fatto salvo il caso della non collaudabilità delle opere, qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, o non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole, a meno negli stessi termini non intervenga un provvedimento motivato di diniego.

ART. 14 - OBBLIGHI PARTICOLARI

1. I proponenti si impegnano a rimborsare al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, le spese

sostenute per la pubblicità legale del piano attuativo.

2. La società IMMOBILIARE ANGI TODE S.R.L. si impegna a cedere, con le modalità di cui all'articolo 15, le superfici individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
 - a) gratuitamente al Comune a titolo di PUBBLICA VIA, l'area "B" campita con il color rosso nelle tavole 1 e 3 allegate corrispondente a porzione del mappale 228 foglio 33.
3. La società BONOMI ACCIAI S.R.L. si impegna a cedere, con le modalità di cui all'articolo 15, le superfici individuate nella planimetria allegata alla presente convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, come segue:
 - a) gratuitamente al Comune a titolo di PARCHEGGIO AD USO PUBBLICO, l'area avente superficie di circa mq 265,00 con individuati n° 9 posti auto identificata come porzione dei mappali 230,234 e 235 foglio 33 del Comune di Lumezzane.
4. Il COMUNE DI LUMEZZANE si impegna a cedere alla BONOMI ACCIAI SRL in forma gratuita a titolo di permuta per quanto ottenuto al precedente comma 3 lettera a) porzione del mappale 584 foglio 33 del Comune di Lumezzane meglio identificato nelle tavole di progetto 1 e 2 allegate.

ART. 15 - CESSIONI E ASSERVIMENTI GRATUITI DI AREE AL COMUNE

1. Le aree di cui all'articolo 14 comma 2 lettera a) e comma 3 lettera a) sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d'ora con la firma della convenzione; per l'esatta individuazione catastale seguirà, prima del rogito notarile tipo di frazionamento al fine dell'attribuzione delle particelle con tralcio dalla maggior superficie dei mappali 228 per quanto esposto all'art. 14 comma 2 lettera a) e dai mappali 230, 234 e 235 per quanto esposto all'art. 14 comma 3 lettera a).
2. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli.
3. La cessione delle aree è fatta senza alcuna riserva per cui sulle stesse il Comune non ha alcun vincolo di mantenimento della destinazione e della proprietà pubblica attribuite con il piano attuativo e con la convenzione; esso può rimuovere o modificare la destinazione e la proprietà nell'ambito del proprio potere discrezionale di pianificazione e di interesse patrimoniale, senza che i proponenti possano opporre alcun diritto o altre pretese di sorta.
4. I proponenti si impegnano, e a tal fine assumono ogni onere conseguente, alla rettifica delle confinanze e delle consistenze delle aree da cedere al Comune e da asservire all'uso pubblico, qualora ciò si renda necessario in sede di collaudo a causa di errori o di approssimazioni verificatesi in sede di attuazione; allo stesso fine assumono ogni onere per frazionamenti, rettifiche di frazionamenti e atti notarili.
5. I proponenti, con la firma della convenzione, conferiscono procura irrevocabile al rappresentate del Comune competente alla firma della stessa convenzione, a sottoscrivere anche per loro il successivo atto di identificazione catastale una volta intervenuta l'approvazione del frazionamento.

ART. 16 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Dopo la registrazione e trascrizione della convenzione i proponenti possono presentare le domande per ottenere i permessi di costruire o SCIA per l'edificazione in conformità al vigente strumento urbanistico nonché al piano attuativo, con particolare riguardo alle norme di attuazione di

quest'ultimo.

2. L'efficacia dei permessi di costruire o di altri atti di assenso equipollenti, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del d.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005, b) nella misura in vigore al momento della presentazione della richiesta di permesso di costruire o altri atti di assenso ad esso equipollenti, purché completa della documentazione prevista dalla disciplina vigente

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione delle controversie riguardanti la presente convenzione sono attribuite alla giurisdizione del Tribunale Amministrativo per la Lombardia, sede/sezione di Brescia.

ART. 18- PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di piano attuativo è composto da:
 - a) relazione illustrativa progettuale;
 - b) convenzione urbanistica;
 - c) elaborati grafici urbanistici composto da n. 6 tavole;

ART. 19 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della società B.A. Bonomi Acciai srl.

ART. 20 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I proponenti rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. I proponenti autorizzano il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (*Non è da intendere rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, neppure agli effetti delle limitazioni del diritto alla detrazione, la cessione nei confronti dei comuni di aree o di opere di urbanizzazione, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche*) per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

Proponenti

per il Comune
